



REPUBBLICA ITALIANA SENT.171/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi Presidente

Stefano Grossi Giudice relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 19627 del registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto da **SO.G.E.T. s.p.a.** – Società Gestione Entrate e Tributi (c.f. 01807790686), difesa dall'avv. Sergio Della Rocca (c.f. DLLSRG61B12 G878X) e dall'avv. Danilo Monaco (c.f. MNCDNL71L04C632W),

contro

Comune di Teramo (P.I. 00174750679), difeso dall'avv. Martina De Marchi (C.F. DMRMTN87P60G482A), della propria Avvocatura;

avverso

il provvedimento di rigetto del discarico emesso ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, prot. n. 9288 del 14 febbraio 2017, delle poste relative al debitore Omissis.

Uditi all'udienza pubblica del 21 maggio 2024, come da verbale, il magistrato relatore, l'avv. Laura Barone su delega scritta dell'avv. Sergio Della Rocca per

SO.G.E.T. s.p.a., l'avv. Martina De Marchi il Comune di Teramo, nonché il

Pubblico Ministero nella persona del SPG Maria Ciani,

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Silvana Di Luca.

Ritenuto in

FATTO

1. Il giudizio all'esame si inserisce in un più ampio contenzioso concernente i rapporti tra il Comune di Teramo e la SO.G.E.T. s.p.a. – Società Gestione Entrate e Tributi (di seguito Soget), incaricata della riscossione dei crediti del predetto ente locale.

2. Il Comune di Teramo avviava un'attività di verifica su 142 partite relative a crediti affidati alla Soget, in relazione alla mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo nei confronti di diversi debitori e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava 142 provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere.

Nel maggio 2017 Soget impugnava dinanzi a questa Sezione giurisdizionale tutti i provvedimenti di diniego eccependo vizi nel procedimento svolto dal Comune e, nel merito, l'insussistenza del potere del Comune di effettuare i controlli, in applicazione dell'art. 1, commi 684, 687 e 688, della legge finanziaria per il 2015 (l. n. 190/2014) che avevano introdotto un generalizzato rinvio dei controlli secondo il meccanismo del cosiddetto scalare inverso proprio allo scopo di consentire ai concessionari un più ampio termine per le attività di riscossione attesa la situazione di disordine amministrativo nella gestione complessiva dei crediti degli enti locali.

3. I giudizi in questione hanno dato luogo ad una complessa vicenda processuale che ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con la

sospensione dei giudizi interessati.

3.1. In esito ad un rinvio proposto da questa Sezione il giudice delle leggi con sentenza n. 51/2019 dichiarava le disposizioni contenute nell’ “art. 1, commi 684, 687 e 688, della citata legge finanziaria per il 2015, non rilevanti per i giudizi pendenti riguardanti Soget, in quanto riferibili esclusivamente alle società di riscossione a partecipazione pubblica” e non alle società che traevano origine dallo scorporo del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione e avevano mantenuto natura privata, specificando che in tal caso era applicabile la disciplina ordinaria prevista negli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999.

3.2. Con successiva sentenza n. 66/2022, la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019 che disponeva l’applicabilità retroattiva delle norme contenute nella citata legge finanziaria per il 2015 anche alle attività svolte dai concessionari privati.

4. I giudizi sospesi sono stati riassunti da Soget e le parti reiteravano le argomentazioni e le richieste formulate.

La società ricorrente, in aggiunta alle eccezioni originariamente sollevate, alla luce degli sviluppi della vicenda processuale, con successive memorie, sottolinea:

- per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, la riferibilità esclusiva a Riscossione spa (poi Equitalia) delle conseguenze della mancata comunicazione di inesigibilità, avendo la società ricorrente iniziato ad operare dopo la scissione (avvenuta il 30 settembre 2006), quindi successivamente alla scadenza del termine per la trasmissione della predetta comunicazione;

- per i ruoli consegnati dal 1° luglio 2003 al 25 settembre 2006, la decadenza del Comune dal potere di emettere il rigetto del discarico, dovendo provvedere alla relativa contestazione “immediatamente” dopo il decorso del termine,

	all'epoca ampiamente scaduto, per la comunicazione di inesigibilità da parte del	
	concessionario;	
	- per i carichi affidati dopo il 1° ottobre 2006, l'inapplicabilità del d.lgs. n.	
	112/1999 e, conseguentemente, delle procedure di cui ai citati artt. 19 e 20, in	
	quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 24, d.l. n. 203/2005, le società come Soget, nate	
	dallo scorporo del precedente concessionario nazionale della riscossione,	
	dovevano provvedere all'attività di esazione tramite decreti ingiuntivi e non già	
	con l'emissione di cartelle esattoriali;	
	- l'illegittimità del rifiuto di discarico per le poste effettivamente rimosse,	
	affermando che, a seguito dell'impugnazione del provvedimento di diniego era	
	comunque possibile, e anzi doveroso, proseguire nell'attività di riscossione	
	(precisando che tale attività, per alcuni dei carichi, sarebbe risultata efficace);	
	- la sopravvenienza della normativa sulla "rottamazione" dei carichi inferiori	
	a determinati importi qualificabile come <i>factum principis</i> , che ha inibito una possibile	
	proficua prosecuzione dell'attività di riscossione.	
	5. Il Comune di Teramo deduce preliminarmente l'inammissibilità delle	
	ulteriori memorie depositate da Soget, in quanto costituenti una <i>mutatio libelli</i> ,	
	sottolineando comunque la loro infondatezza.	
	Osserva che la Corte costituzionale ha chiaramente delineato il quadro	
	normativo di riferimento. Contesta tutte le argomentazioni di Soget, concludendo	
	per la piena legittimità del diniego di discarico adottato.	
	6. Il Pubblico Ministero ha depositato memorie e conclusioni in ciascuna	
	delle fasi in cui si è articolato il giudizio, prendendo posizione sulle questioni	
	preliminari, sulle sollevate eccezioni di costituzionalità e sulla legittimità dei	
	provvedimenti di rigetto adottati.	
	- pag. 4 di 14 -	

	Alla luce degli sviluppi della vicenda processuale, conclude affermando con	
	motivate memorie l'infondatezza del ricorso presentato da Soget.	
	7. All'udienza pubblica del 21 maggio 2024 sono comparsi, come da verbale,	
	il Pubblico Ministero SPG Maria Ciani, l'avv. Laura Barone su delega dell'avv.	
	Della Rocca per la Soget e l'avv. De Marchi per il Comune di Teramo, che hanno	
	confermato le conclusioni esposte.	
	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Con sentenza n. 69/2023 depositata il 29 settembre 2023, questa Sezione	
	ha deciso nel merito il ricorso presentato da Soget avverso il diniego di scarico	
	della partita riguardante le somme dovute da altro debitore.	
	2. Con la citata sentenza, alla cui motivazione si fa pieno rinvio, la Sezione	
	decidendo sulle questioni preliminari sollevate dalle parti ha ritenuto:	
	- che secondo la consolidata giurisprudenza contabile, il giudizio ad istanza	
	di parte, promosso ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., non concerne la	
	legittimità degli atti posti in essere dall'ente creditore e, quindi, non costituisce	
	un'azione demolitoria di annullamento del provvedimento amministrativo, ma	
	riguarda la fondatezza o infondatezza del diritto dell'ente ad ottenere dal	
	concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n.	
	112/1999. Ne discende che anche in caso di riscontrata illegittimità del	
	provvedimento, il giudice contabile può valutare eventuali vizi dell'attività	
	amministrativa solo nella misura in cui si riverberano sulla sussistenza del diritto	
	al rimborso;	
	- che le citate sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che, con	
	- pag. 5 di 14 -	

	riferimento ai rapporti tra il Comune e di Teramo e Soget, debba essere applicata	
	esclusivamente la normativa ordinaria contenuta negli artt. 19 e 20, d.lgs. n.	
	112/1999. È quindi infondata la prospettazione di Soget che ritiene ancora	
	pendente alla data dei provvedimenti impugnati il termine per la presentazione o	
	integrazione della dichiarazione di inesigibilità, sulla base di norme non applicabili	
	alla fattispecie;	
	- che, tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole (seppure	
	erroneo) affidamento circa l'applicabilità della normativa derogatoria e, quindi,	
	della correttezza del proprio operato, Soget non può essere dichiarata	
	inadempiente ai propri obblighi di diligenza solo per aver omesso di presentare la	
	comunicazione di inesigibilità nei termini previsti dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n.	
	112/1999, con conseguente perdita del diritto al discarico, essendo a tal fine	
	necessario verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti e condizioni	
	sostanziali, idonei a configurare tale effetto;	
	- che il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non comporta	
	l'immediata sospensione delle attività del concessionario che può, anzi deve,	
	proseguire nella riscossione del credito, in quanto un'eventuale protratta inerzia	
	nelle more del giudizio potrebbe pregiudicare lo stesso esito del ricorso, in	
	relazione al successivo verificarsi di decadenze o prescrizioni che renderebbero	
	impossibile o comunque difficile una successiva ripresa al termine della vicenda	
	processuale. In relazione a quanto sopra, pertanto, il Collegio deve tenere conto	
	anche dell'esito dell'attività svolta successivamente al diniego di discarico, delle	
	somme <i>medio tempore</i> rimosse, con conseguente rideterminazione della sanzione	
	applicata;	
	- che parimenti andrà valutata, alla luce dei sopra descritti principi, la	
	- pag. 6 di 14 -	

rilevanza dello *ius superveniens*, con particolare riferimento alla rottamazione dei crediti prevista dall'art. 4, d.l. n. 119/2018, e dell'art. 4, d.l. n. 41/2021.

3. Con la citata sentenza il Collegio, proseguendo nella disamina delle eccezioni formulate da Soget:

- ha respinto l'eccezione relativa alla intervenuta decadenza del Comune dal potere di formulare contestazioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, rilevando che l'espressione "immediatamente" utilizzata dal legislatore non pone un termine certo idoneo ad assumere valenza decadenziale, stante l'evidente indeterminatezza dell'avverbio;

- ha osservato che Soget, in quanto cessionaria di un ramo di azienda di Riscossione spa (poi Equitalia), è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima, con conseguente assunzione di responsabilità anche per l'attività svolta in modo non proficuo dai precedenti concessionari;

- ha ritenuto che la diversità della procedura di riscossione introdotta a partire dal 1° ottobre 2006 non comportava alcuna modifica nei rapporti tra il concessionario ed il Comune;

- ha dichiarato irrilevante la circostanza dedotta dalla ricorrente relativa all'accesso solo dall'anno 2012 al sistema informatico dell'anagrafe tributaria (SIATEL), il quale consente di effettuare le verifiche sui domicili fiscali e sui dati patrimoniali;

- ha doverosamente sottolineato le difficoltà organizzative e gestionali che all'epoca caratterizzavano l'attività di riscossione;

- ha evidenziato l'importanza dell'attività di riscossione per garantire un'integra e veritiera esposizione in bilancio delle diverse poste compresi i residui

attivi.

4. Il Collegio è a questo punto chiamato a valutare la fondatezza in concreto del provvedimento di rifiuto del discarico e, in particolare, a verificare se, nel caso di specie, si sia effettivamente determinata una inesigibilità del credito imputabile al concessionario che non ha adempiuto in modo diligente alla propria obbligazione.

Premesso quanto sopra, il presente giudizio ha ad oggetto il carico affidato a Soget, riguardante crediti sorti nei confronti della Omissis riferibili a ruoli 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013 per sanzioni c. d. s. ed oneri aggiuntivi di legge.

Questa Sezione non ignora che la riscossione dei crediti degli enti locali affidati a concessionari, era all'epoca dei fatti e in parte lo è tutt'ora, caratterizzata da una situazione di disordine organizzativo e gestionale, da errori e mancati abbinamenti nella archiviazione dei dati relativi alle singole partite creditorie. Tali disfunzioni imputabili in parte alle amministrazioni comunali avevano indotto il legislatore a disporre, nell'ambito della legge finanziaria per il 2015, una ampia proroga alle attività di riscossione e a rinviare, con il particolare descritto meccanismo dello scalare inverso, l'attività di controllo e verifica degli enti locali sull'attività dei concessionari.

Tenendo conto della situazione sopradescritta il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per ritenere legittimo il diniego.

Nell'originario ricorso Soget afferma di aver adempiuto con l'ordinaria diligenza esigibile alle attività di riscossione e, a tal fine, allega copia degli atti di riscossione adottati relativamente alle poste di credito. Si tratta delle cartelle di pagamento (notificate tra il 10.09.2009 al 29.04. 2015), e dei relativi vari atti di intimazione/ingiunzioni notificati nell'anno 2011. Richiama altresì gli ulteriori atti

	adottati a tutela del credito, quali verifiche patrimoniali, notifica di solleciti di	
	pagamento, notifica di atto di debito cumulativo, notifica di preavviso di fermo	
	amministrativo e un verbale di pignoramento presso terzi.	
	Con la memoria depositata per il giudizio odierno, Soget rileva che	
	l'ingiunzione Fiscale n. 90020070105657176 risulta pagata per Euro 387.70 (Rate	
	Maggior Rateazione) con residuo di € 13.94, azzerato per effetto dell'art 4 DL	
	118/19 "Annullamento quote di importo fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione Fiscale	
	n. 90020080074161400 risulta pagata per euro 786.87 (Rate Maggior Rateazione)	
	con residuo di € 18.80, azzerato per effetto dell'art 4 DL 118/19 "Annullamento	
	quote di importo fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione Fiscale n. 90020090035143835	
	risulta pagata per Euro 401.20 (Rate Maggior Rateazione) con residuo di € 19.29,	
	azzerato per effetto dell'art 4 DL 118/19 "Annullamento quote di importo fino	
	ad € 1.000,00", l'ingiunzione Fiscale n. 90020100066343290 risulta pagata per euro	
	204,37 (Rate Maggior Rateazione) con residuo di € 8.78, azzerato per effetto	
	dell'art 4 DL 118/19 "Annullamento quote di importo fino ad € 1.000,00",	
	l'ingiunzione Fiscale n. 90020130264107234 risulta pagata per euro 296.13 (Rate	
	Maggior Rateazione) con residuo di € 0.01, azzerato per effetto dell'art 4 DL	
	118/19 "Annullamento quote di importo fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione Fiscale	
	n. 90020120151615158 risulta pagata per euro 256.04 (Rate Maggior Rateazione)	
	con residuo di € 0.76, azzerato per effetto dell'art 4 DL 118/19 "Annullamento	
	quote di importo fino ad € 1.000,00" e l'ingiunzione Fiscale n.	
	90020130205392690 risulta pagata per Euro 453.76 (Rate Maggior Rateazione)	
	con residuo di € 1.03, azzerato per effetto dell'art 4 DL 118/19 "Annullamento	
	quote di importo fino ad € 1.000,00".	
	Il Comune di Teramo, al riguardo, rileva, tra gli altri profili di irregolarità,	
	- pag. 9 di 14 -	

	che la perdita del diritto al discarico da parte di Soget consegue anche alla	
	violazione dell'art. 19, comma 2, lett. e) D.lgs. 112/99, in quanto dalla	
	documentazione risulta che la concessionaria ha omissso di compiere i dovuti atti	
	interruttivi della prescrizione, causando la perdita definitiva dei crediti dell'Ente	
	nei confronti del debitore Omissis per manifesta decorrenza del termine di	
	prescrizione, poiché relativamente alle cartelle riportate nell'atto di contestazione	
	e riferite ai ruoli indicati, non risulta compiuto alcun atto che possa valere ad	
	interrompere il termine prescrizionale.	
	Riferisce che, anche in base ai dati contenuti nel ricorso, relativi alle	
	notifiche delle cartelle, sarebbe incontestabile la legittimità del provvedimento di	
	diniego al discarico, poiché per tutte le cartelle, dalla data della loro notifica o di	
	altro atto successivo, risultano decorsi almeno cinque anni senza che sia stato	
	compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, verificandosi in tal modo la	
	perdita del diritto di credito in capo all'Ente.	
	Il Comune di Teramo riferisce che, dalla trasmissione ed	
	elaborazione dei ruoli riferiti a diverse annualità (2007, 2008, 2009, 2010, 2012,	
	2013), la Soget ha avviato la verifica della situazione patrimoniale del contribuente	
	solo negli anni 2012 e 2014, con visure del 30.10.2012 (veicoli), e del 25.02.2014	
	(rapporti economici) a cui nulla è seguito, evidenziandosi in tal modo un colpevole	
	ritardo nello svolgimento delle attività di recupero dei crediti vantati.	
	Ininfluenti ai fini del compimento della prescrizione sono poi le notizie	
	relative alle “procedure esecutive” ove sono indicati:	
	- un preavviso di fermo amministrativo, notificato il 09.07.2009, non	
	perfezionato in una procedura esecutiva di fermo amministrativo e di cui non sono	
	riportati gli esiti;	
	- pag. 10 di 14 -	

	- un primo sollecito di pagamento, datato 24.09.2012, privo di notifica e di	
	cui non sono riportati gli esiti;	
	- un pignoramento presso terzi, datato 26.04.2013, privo di notifica e di cui	
	non sono riportati gli esiti;	
	- un atto notificato – debito cumulativo, datato 05.10.2013, privo di notifica	
	e di cui non sono riportati gli esiti;	
	- un atto notificato – debito cumulativo, datato 16.01.2014, privo di notifica	
	e di cui non sono riportati gli esiti;	
	- un sollecito di pagamento, datato 24.06.2015, privo di notifica e di cui non	
	sono riportati gli esiti;	
	- un atto notificato – debito cumulativo, datato 09.07.2015, privo di notifica	
	e di cui non sono riportati gli esiti;	
	- un atto notificato – debito cumulativo, datato 04.09.2015, privo di notifica	
	e di cui non sono riportati gli esiti.	
	Ed ancora, anche in base ai dati contenuti nel ricorso, relativi alle notifiche	
	delle cartelle, il Comune di Teramo ritiene incontestabile la legittimità del	
	provvedimento di diniego al discarico per le cartelle n. 900-2013-0205392690, n.	
	900-2012-0151615158, n. 900-2013-0264107234 e n. 900-2007-0105657176,	
	perché notificate oltre i termini, dalla consegna dei ruoli, previsti dall’art. 19,	
	comma 2, lett. a) D.lgs. 112/1999; per l’ultima delle cartelle indicate, nonché per	
	tutte le altre, si sarebbe verificata la perdita del diritto di credito in capo all’Ente	
	per intervenuta prescrizione quinquennale, poiché dalla data della loro notifica o	
	di altro atto, sono comunque decorsi almeno cinque anni senza che sia stato	
	compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione.	
	Rispetto invece ai documenti depositati da Soget con la memoria difensiva	
	- pag. 11 di 14 -	

	del 02.05.2024, il Comune di Teramo rileva che risultano un preavviso di iscrizione	
	di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 278153 del 21/07/2016, un	
	avviso di intimazione n. 437702 del 11/10/2016 e un pignoramento di crediti	
	verso terzi n. 426086 del 13/10/2017 che, dunque, non modificano lo stato degli	
	atti.	
	Nel prospetto “aggiornamento” depositato da So.ge.t., tra l’altro, la	
	Concessionaria dichiara che le ingiunzioni nn. 90020070105657176,	
	90020080074161400, 90020090035143835, 90020100066343290,	
	90020130264107234, 90020120151615158, 90020130205392690 risulterebbero in	
	parte pagate (per le rate di maggior rateazione) e per il residuo azzerate per effetto	
	dell’art. 4 D.L. 119 /18 “Annullamento quote di importo fino a 1.000 euro”.	
	Proprio in relazione all’invocata pace fiscale – Annullamento quote importo	
	fino a 1.000 / 5.000 euro, il Comune contesta quanto sostenuto da Soget.	
	Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la società	
	concessionaria abbia fornito adeguata dimostrazione circa il fatto che la sua attività	
	di riscossione, pur se sviluppata nel tempo con numerosi atti, sia stata	
	diligentemente assolta.	
	Al riguardo merita adeguata considerazione il fatto che con l’ultima memoria	
	di costituzione in giudizio la Soget ha affermato che le cartelle di	
	pagamento/ingiunzioni fiscali risultano tutte sostanzialmente saldate, residuando	
	minime somme che il concessionario ha ritenuto di azzerare per effetto dell’	
	invocata pace fiscale – Annullamento quote importo fino a 1.000 / 5.000 euro (	
	trattasi di importi veramente residuali per ciascuna cartella/ingiunzione: € 13,94,	
	€ 18.80, € 19.29, € 8.78, € 0.01, € 0,76 e € 1,03 per un totale complessivo pari ad €	
	63,64) .	
	- pag. 12 di 14 -	

	Il concessionario, seppure successivamente all'instaurazione del presente	
	giudizio, ha provveduto alle intimazioni di pagamento ed ha accordato le richieste	
	rateizzazioni del debitore, così ponendo in essere concreti atti volti ad assicurare	
	la riscossione del credito, fermo restando che il concessionario, qualora non abbia	
	già provveduto in tal senso, è tenuto a versare al Comune, per intero, quanto ha	
	dichiarato di avere effettivamente riscosso.	
	Pertanto, deve escludersi la legittimità del diniego di discarico adottato dal	
	Comune. Infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999,	
	costituisce causa di perdita del diritto al discarico "la mancata riscossione delle	
	somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al	
	concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le	
	irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e	
	nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non	
	dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura	
	o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero".	
	5. La complessità del quadro normativo e l'evoluzione della relativa	
	interpretazione giurisprudenziale consentono di disporre l'integrale	
	compensazione delle spese tra le parti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni	
	contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,	
	ACCOGLIE	
	il ricorso proposto da Soget s.p.a. e, per l'effetto, annulla il provvedimento	
	impugnato.	
	Spese compensate.	
	- pag. 13 di 14 -	

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della
riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei
riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso in L'Aquila, nelle camere di consiglio del 21 maggio 2024.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Stefano Grossi))

(Mario Nispi Landi)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 19/12/24

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi

In esecuzione del sujestoso provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.
196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti estranei al presente giudizio.